



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI FLERO

VIA ALDO MORO, 109 – 25020 FLERO (BS) C.F. 80049070172

TEL.030/2680413 C.M. BSIC8AG00P - Cod. Univoco: UFQQIM

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it

<http://www.icflero.gov.it>

CIG: **Z7A24D3AB4**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI
PER IL PROGETTO "TU SEI SPECIALE"**

T R A

L'Istituto Comprensivo Statale di Flero, rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Mariaelisa Bonaglia e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di Flero, codice fiscale 80049070172

E

la dott.ssa GIGOLA Lara Liubizza, partita IVA 02504210986 di seguito indicato per brevità "Professionista"

- Visto che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Visto l'art. 36 parte II titolo 1 del DLGS n. 50 del 2016;
- Vista la determina prot. n. 2978 del 6.7.2018;
- Vista la delibera del consiglio d'istituto n. 19 del 22 marzo 2018 che disciplina le prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- Visto che l'Istituto Comprensivo di Flero inserirà nel Programma Annuale 2019 il Progetto "tu sei speciale" per gli alunni delle Scuole Primaria di Flero e Poncarale;
- Vista la delibera del Consiglio d'istituto n. 37 del 28.06.2017 che innalza ad € 15.000,00 il tetto di spesa previsto dal D.I. n. 44/2001;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico **2018/2019**, con decorrenza **dal 01.10.2018 al 08/06/2019** per complessive **ore 100**.

ART. 1 – La dott.ssa GIGOLA Lara Liubizza, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente in quanto di seguito indicato:

- Consulenza psicopedagogica
- Formazione e supervisione insegnanti
- Consulenza psicopedagogica genitori
- Segnalazione e intervento su eventuali casi problematici

ART. 2 – L’organizzazione delle attività viene concordata tra le parti nel rispetto delle reciproche necessità ed esigenze.

La prestazione psicologica/psicoterapeutica dovrà essere resa personalmente dal professionista che non potrà avvalersi di sostituti.

Il professionista dovrà rendere al cliente tutte le informazioni riguardanti la prestazione professionale.

ART. 3 – L’Istituto Comprensivo di Flero a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Professionista si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di € **73,20** (€ settantatre/20)

per un totale di € 7.320,00 su cui graveranno le varie ritenute.

Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: fatture (**una fattura per ciascun plesso**), relazione finale, calendario adottato. Il pagamento è comunque vincolato all’erogazione dei fondi da parte dell’Ente erogante.

ART. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Trattandosi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e ss. del Codice Civile, inquadrabile fiscalmente ex art. 67, co. 1., lett. L, del DPR n. 917/86 (“redditi diversi”) e fuori campo Iva ai sensi dell’art.5, del DPR n.633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Le parti escludono espressamente che la prestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d “a progetto” e neppure quale collaborazione occasionale in forma di co.co.co (cd.”mini cococo”art.61, co. 2, D.Lgs 276/03) E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.

La dott. Gigola Lara Liubizza provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ART. 5 - Il trattamento dei dati acquisiti dall’Istituto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “codice sulla privacy” verrà effettuato solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse quelle di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo nonché quelle di stipula di contratti di fornitura di beni o servizi, così come definiti dalla normativa vigente. I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati su supporti sia informatici che cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

ART. 6 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di BRESCIA e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Professionista.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Mariaelisa BONAGLIA

IL CONTRATTISTA
Dott.ssa Lara Liubizza GIGOLA